

LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE

QUESITO: Qualora un gruppo di imprenditori dovesse decidere di costituire un'associazione di categoria con l'obiettivo di rafforzare ed integrare i contatti, le sinergie e le relazioni commerciali tra loro, quali sarebbero le fasi e le procedure di tipo amministrativo e burocratico da seguire per poter fondare un'associazione? Quali sono le norme che disciplinano la struttura e l'organizzazione di un'associazione?

RISPOSTA AL QUESITO: Per poter rispondere in maniera completa a tale quesito, pare opportuno fare una breve premessa volta ad esaminare le norme e i principi civilistici che disciplinano in termini generali l'associazione, per passare successivamente ad analizzare nello specifico la struttura della stessa, con particolare riferimento ai contenuti necessari che devono essere presenti sia nell'atto costitutivo che nello statuto, e approfondire in ultima analisi la natura e il funzionamento degli organi interni, ossia l'assemblea e l'organo amministrativo o consiglio direttivo

1. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE ASSOCIAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO CONTENUTE NEL CODICE CIVILE. LE FONTI GIURIDICHE.

L'associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un interesse comune. **La Costituzione, all'articolo 18**, promuove il diritto dei cittadini di costituire tra loro associazioni prevedendo espressamente “il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”, oltre a sancire, al secondo comma, il divieto di fondare “associazioni segrete che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Analizzando gli elementi essenziali di un'associazione, è possibile identificarne tre, rappresentati dalle persone che scelgono di associarsi, dallo scopo che le stesse vogliono raggiungere, e dal patrimonio inteso come strumento idoneo al perseguimento dell'obiettivo comune.

Per quanto attiene al primo elemento, le persone, associandosi, definiscono uno scopo ideale sulla base del quale costituiscono l'ente associativo, che, proprio nell'ottica del rispetto della volontà dei partecipanti, può sempre essere modificabile in base alla volontà degli stessi associati.

A conferma della natura essenziale di questo elemento, il completo venir meno dell'elemento personale ed il mancato raggiungimento dello scopo individuato dagli associati determinano l'estinzione dell'associazione.

Gli atti indispensabili per una valida costituzione di un'associazione sono l'atto costitutivo nel quale deve essere indicata la volontà di creare il rapporto associativo, e lo statuto, inteso come l'atto nel quale viene descritta la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto.

L'atto costitutivo è senza dubbio la principale fonte giuridica che regola la vita di un'associazione, intendendo con ciò **il contratto di comunione di scopo stipulato dagli associati** attraverso il quale le parti esprimono la volontà e le modalità per realizzare un interesse comune.

Il contratto rappresenta quindi l'atto che sancisce quel vincolo giuridico che lega gli associati e consente all'associazione stessa di poter essere intesa come una formazione sociale, organizzata in forma stabile e collettiva, oltre ad essere il riferimento principale per l'individuazione e la determinazione dei diritti e dei doveri di tutti coloro che ne fanno parte.

Due sono le categorie di associazioni individuate dal Legislatore che, agli art. 16 e 36 del c.c., distingue tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute; le prime trovano la loro disciplina generale negli articoli 14 e seguenti del codice civile e, non a caso, tale disciplina risulta la medesima di quella delle fondazioni perché tale identità di disciplina ha il suo fondamento nel rilievo primario che ha il patrimonio per il riconoscimento giuridico.

In tal senso, infatti, le **associazioni riconosciute** ottengono con il riconoscimento la possibilità di agire in proprio e di acquisire **autonomia patrimoniale**, consentendo a quest'ultime la possibilità di **rispondere esclusivamente con il proprio patrimonio qualora abbiano contratto obbligazioni con soggetti terzi**.

Situazione diversa si configura invece per le **associazioni non riconosciute** che rispondono delle obbligazioni contratte con i terzi sia con il **proprio patrimonio** (definito fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione.

Il riconoscimento giuridico rende quindi patrimonialmente autonomo l'ente associativo.

2. L'ATTO COSTITUTIVO E IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'atto costitutivo e lo statuto sono senza dubbio i due documenti indispensabili per poter validamente costituire un'associazione; il primo dei due costituisce il contratto posto in essere dagli associati attraverso il quale raggiungere un obiettivo comune, mentre il secondo contiene al suo interno tutte le norme e le regole di funzionamento dell'associazione.

L'atto costitutivo rientra nella tipologia dei **contratti** e ad esso trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 1321 e seguenti del codice civile, all'interno del quale non vi sono norme che prescrivano come necessaria per le **associazioni non riconosciute una forma solenne per la redazione dell'atto costitutivo**.

Diversamente, per le **associazioni che intendano chiedere il riconoscimento giuridico**, le disposizioni attuative del codice civile richiedono per le stesse l'adozione dell'atto costitutivo e dello statuto per **atto pubblico**.

Non essendo indispensabile l'atto pubblico per costituire un'associazione non riconosciuta, tuttavia, affinché sia garantito appieno il principio di affidamento della tutela dei soci, è preferibile che l'istituzione avvenga attraverso la **redazione di una scrittura privata registrata**, ossia di un atto scritto nel quale gli stessi soci,

dopo la sottoscrizione dell'atto pubblico e dello statuto, provvedono alla registrazione presso gli Uffici del Pubblico Registro.

Se il contratto associativo venisse quindi redatto nella forma di una scrittura privata autenticata, i soci dovrebbero provvedere a far accertare la veridicità della sottoscrizione tra i medesimi ad un notaio o ad altro pubblico ufficiale autorizzato, il quale si preoccuperebbe di verificare sia l'identità dei singoli sottoscrittori che a assicurare data certa al contratto.

Ottenuta la sottoscrizione della scrittura privata autenticata, il rappresentante legale dell'associazione dovrà provvedere al deposito del contratto, dell'atto costitutivo e dello statuto in duplice copia originale presso l'Ufficio Registri – Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Qualora invece gli associati desiderino conferire pubblicità all'atto costitutivo così possono richiedere la presenza del notaio nel corso della riunione istitutiva, a seguito della quale il notaio procederà a tutti gli adempimenti relativi alla registrazione.

Le modalità sopra menzionate relative alle forme di pubblicità dell'atto costitutivo hanno prevalentemente la funzione di conferire data certa alla costituzione dell'associazione nei confronti sia dei soggetti partecipanti alla vita associativa quanto di chiunque possa entrare in contatto con quest'ultima.

3. LA STRUTTURA DELLO STATUTO E DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI INTERNI (ASSEMBLEA E ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DIRETTIVO).

Lo statuto, come sottolineato in precedenza, rappresenta il documento contenente le regole che disciplinano i rapporti tra gli associati e le norme che concernono il funzionamento degli organi amministrativi e di gestione dell'associazione, mentre nella redazione dell'atto costitutivo è indispensabile che siano indicati:

- **il tempo e il luogo in cui è redatto l'atto;**
- **i soci fondatori;**
- **la sede legale;**
- **il patrimonio;**
- **la denominazione dell'associazione;**
- **i componenti degli organi associativi;**
- **i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;**
- **le norme sull'ordinamento interno e quelle relative alle cause di estinzione.**

Esaminati in sintesi gli elementi essenziali da inserire nella stesura di un valido statuto, è opportuno prendere in considerazione le funzioni, le caratteristiche e la struttura degli organi di un'associazione.

L'organo di un'associazione è quello che, nelle persone giuridiche, garantisce la possibilità di individuare i momenti rappresentativi della vita dell'ente, tanto attinenti ai rapporti interni quanto a quelli esterni relativi ai rapporti con soggetti terzi, in cui gli associati ed anche singoli individui (gli amministratori) hanno facoltà, per determinate competenze, di rappresentare l'intera associazione.

Gli organi necessari di un'associazione sono **l'Assemblea e il Consiglio direttivo**, oltre al **Presidente** che assume anche il ruolo di rappresentante legale dell'associazione, mentre è del tutto eventuale la scelta di

inserire all'interno della struttura organizzativa anche altri organi quali possono essere ad esempio un revisore dei conti ed il relativo collegio.

L'assemblea, quale organo fondamentale per il corretto funzionamento di un'associazione quest'ultima è composta dall'insieme di tutti gli associati e ha competenze proprie non affidabili ad altri organi per alcune materie, si possono menzionare ad esempio le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la nomina e la revoca degli amministratori, l'approvazione del bilancio annuale o la scelta di sciogliere anticipatamente l'ente.

Per quanto attiene invece alla formazione della volontà assembleare con riferimento alle associazioni riconosciute, rispetto al numero di associati che devono partecipare a tale momento, la disciplina del codice civile, che richiama determinati quorum di partecipazione, è sempre revocabile da diverse disposizioni statutarie ad eccezione dello scioglimento dell'ente con la relativa devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 21 c.c. ai sensi del quale risulta obbligatorio il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, o della scelta volta a modificare l'atto costitutivo e lo statuto che, se non altrimenti disposto, può essere attuata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni ordinarie dell'assemblea sono adottate con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati (ai sensi dell'art. 21, primo comma, c.c.), mentre in sede di seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in sede di votazione.

Oltre alle competenze sopra menzionate, secondo l'art. 21, primo comma, c.c.) all'assemblea è anche riservata un'importante funzione rappresentata dalla possibilità di deliberare azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori per i fatti da loro compiuti, mentre spetta ai nuovi amministratori o ai liquidatori l'effettivo esercizio di tali azioni.

All'organo amministrativo o consiglio direttivo è invece riservata una competenza esclusiva nell'esecuzione delle operazioni e degli atti; nell'esecuzione di tale compito gli amministratori dovranno eseguire le loro attività in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

È opportuno sottolineare inoltre che, avendo l'organo amministrativo competenza esclusiva sui propri atti, all'assemblea non viene attribuito alcun potere volto ad impartire direttive su singoli atti di amministrazione, né alcuna facoltà di potersi sostituire all'organo amministrativo nel compimento degli stessi.

Altra competenza riservata all'organo amministrativo è quella di convocare l'assemblea inderogabilmente almeno una volta all'anno.

Oltre ad avere potere esecutivo all'interno dell'associazione, l'organo amministrativo è tenuto ad applicare la clausola statutaria interna che definisce i criteri per poter acquisire la qualifica di associato, dovendo quindi, a seconda dei casi, obbligatoriamente accogliere o rigettare la richiesta di associazione avanzata da chiunque vi abbia interesse dando opportuna motivazione alla scelta di accoglimento o di rigetto; in relazione all'esercizio di tale competenza, è nulla ogni clausola statutaria che possa prevedere il contrario.

A tal riguardo infatti, l'articolo 16 del codice civile prevede espressamente che l'atto costitutivo o lo statuto debbano inderogabilmente indicare le condizioni per l'ammissione degli associati, garantendo in tal modo l'acquisizione della qualifica di associato solamente a coloro i quali dimostrano di possedere i requisiti previsti.

Dopo aver analizzato brevemente gli organi amministrativi necessari per la costituzione di un'associazione, è sicuramente importante prendere in considerazione anche l'ultimo elemento essenziale ai fini di una valida costituzione di un'associazione, rappresentato dal patrimonio o fondo comune.

Il Presidente dell'associazione è anche il legale rappresentante della stessa, a cui è attribuito il compito di prendere visione e di firmare tutti gli atti a rilevanza interna ed esterna dell'associazione e la cui nomina è disposta, normalmente, dal Consiglio Direttivo, ma, su decisione dei soci, può essere eletto dall'Assemblea.

4. IL PATRIMONIO.

Come evidenziato nel primo paragrafo, l'associato è colui che formalmente aderisce al contratto di associazione obbligandosi ad adempiere nei confronti dell'associazione le obbligazioni associative assunte.

L'articolo 37 del codice civile prevede che *“i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione”*.

Per analizzare l'elemento patrimoniale di un ente è necessario ricordare la distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.

Per le associazioni aventi personalità giuridica il patrimonio è elemento essenziale. La legislazione prevede che esso debba essere di entità sufficiente a raggiungere lo scopo perseguito dall'associazione stessa (patrimonio minimo qualificato) ma non prevede nulla circa la sua composizione.

All'atto costitutivo di un'associazione solitamente si costituisce un patrimonio composto dai conferimenti in denaro versati dagli associati; le principali fonti di entrata che permettono quindi all'associazione di considerarsi ente non commerciale, in termini fiscali, devono essere specificate nello statuto e possono essere composte da:

- **le quote d'iscrizione all'associazione;**
- **i contributi annui ordinari ed eventualmente straordinari;**
- **le quote di eventuali diverse categorie di soci** (es. soci benemeriti o sostenitori);
- **i contributi da parte di altri soggetti privati.**

Il D.Lgs 460/1997 all'articolo 6 disciplina le regole in base alle quali è prevista la perdita della qualifica di ente non commerciale nei confronti delle associazioni non riconosciute che hanno comunque la facoltà di non dotarsi di patrimonio, in quanto il patrimonio non è considerato elemento essenziale per la loro costituzione in considerazione del fatto che l'elemento di garanzia per i terzi creditori dell'associazione è la responsabilità personale degli amministratori dell'associazione e dei singoli associati.

Il patrimonio dell'associazione denominato anche ex art. 37, primo comma, c.c. **fondo comune**, rappresenta quindi una sorta di patrimonio per le associazioni non aventi personalità giuridica, che durante la vita dell'associazione non può essere oggetto né di divisione né di suddivisione in quote su richiesta degli associati che dovessero decidere di recedere.

In ultima analisi è importante sottolineare che, nel caso in cui sia dichiarata estinta l'associazione, il codice civile ai sensi del dettato normativo di cui all'art. 37, secondo comma, c.c. prevede espressamente che i beni residuati dopo la liquidazione siano devoluti secondo quanto disposto dall'atto costitutivo o dallo statuto.

È quindi chiaro l'intento del Legislatore di lasciare alla libera volontà dei soci la determinazione della destinazione patrimoniale, una volta venuta meno l'associazione.

5. I LIBRI SOCIALI

La tenuta dei libri sociali consente all'associazione la possibilità di archiviare tutte le attività svolte dalla stessa e di renderle note sia ai soci e che ad altri soggetti terzi, oltre ad essere rilevante ai fini di stabilire le responsabilità all'interno dell'associazione.

In questo senso quindi la conservazione dei libri sociali ha una duplice funzione che consiste in primo luogo nella possibilità di rendere trasparenti e condivisibili agli associati gli atti decisionali dell'organizzazione, ed in secondo luogo in quella di poter documentare ai terzi le attività svolte dall'associazione.

Occorre inoltre far presente che i libri sociali non sono soggetti ad obbligo di vidimazione, né a specifiche modalità di tenuta.

Le associazioni possono di fatto adottare la tenuta dei seguenti libri sociali:

- **libro soci**: riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati; in esso viene annotata l'iscrizione dei nuovi soci riportando la data di prima adesione. Deve essere altresì annotata l'eventuale decadenza dalla qualità di socio;
- **il libro verbale assemblea soci**: in questo libro vengono conservate tutte le verbalizzazioni degli incontri dell'assemblea con gli argomenti discussi le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno, firmate dal presidente e dal segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso organo sociale;
- **libro verbale di ogni altro organo sociale definito al livello statutario**: in questo libro vengono riportare le verbalizzazioni degli incontri con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all'ordine del giorno.

6. POSIZIONE FISCALE E APERTURA PARTITA IVA

Sotto il profilo fiscale, nella fase di costituzione di un'associazione, va ricordato che il rappresentante legale dell'associazione deve avanzare domanda di attribuzione del Codice Fiscale presso l'Ufficio delle Agenzia delle Entrate territorialmente competente, mentre andrebbe promossa domanda di attribuzione della Partita IVA solamente nel caso in cui l'ente associativo preveda la realizzazione di attività commerciale e dovrà essere richiesta presentando il modulo AA 7/7 presso l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate.

Attraverso il rilascio del Codice Fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sarà possibile per l'Associazione svolgere le seguenti attività:

- registrare lo statuto e/o l'atto costitutivo;

- acquistare beni con fattura;
- intestare all'Associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- esercitare attività commerciali occasionali o abituali;

7. IL REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

Il dettato normativo di cui all'articolo 148, primo comma, DPR 917 /1986 (d'ora in poi Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR) contiene una disciplina di dettaglio che riguarda i soli enti di tipo associativo; ai sensi della norma in esame **non** viene considerata commerciale **l'attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali; le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.**

In tal senso infatti, è indispensabile che l'associazione costituenda presenti all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente il modello EAS che costituisce condizione necessaria per fruire della detassazione, ai fini IRES e IVA, delle quote e dei contributi associativi nonché delle altre ipotesi di decommercializzazione previste dall'art. 148 TUIR.

Il modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente e consente il riepilogo di tutti i dati fiscalmente rilevanti.

Nel comprendere invece quale possa essere il regime fiscale applicabile all'associazione costituenda occorre premettere che, se lo studio legale entrerà a far parte dell'associazione costituenda, fornendo agli imprenditori iscritti un servizio di assistenza e consulenza legale in materia di diritto bancario e finanziario attraverso la vendita di accordi – contratti nei quali la prestazione professionale viene calcolata con un modello di parcellazione su base oraria, tale attività non potrà non essere considerata commerciale, e ciò avrà un risvolto anche nella scelta del regime fiscale da seguire.

In riferimento a ciò, il secondo comma della norma sopra menzionata prevede espressamente che “*si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il deposito del secondo periodo del comma primo dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto*”. Detti corrispettivi concorrono inoltre “*alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, due potrebbero essere i regimi fiscali applicabili al caso di specie che di seguito verranno sinteticamente descritti.

Se si dovesse optare per il regime forfettario ex legge 398/1991, la cui normativa è rivolta alle associazioni sportive dilettantesche, alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro loco, le quali abbiano nel periodo d'imposta precedente conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore ad euro 250.000, tale regime fiscale prevede:

- l'esonero dagli obblighi di conservare le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633/1972 (Legge IVA) e quindi rispettivamente la tenuta delle scritture contabili, la redazione dell'inventario e del bilancio, la compilazione del registro dei beni ammortizzabili, la tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori;
- la fatturazione delle operazioni, registrazione delle stesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
- i versamenti trimestrali IVA sulla base delle fatture attive emesse nel trimestre e di conseguenza esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

Qualora invece si dovesse scegliere l'altro regime fiscale applicabile, ossia quello identificabile come di contabilità semplificata di cui all'art. **18, D.P.R. n. 600/73**, previsto per gli enti non commerciali che nell'anno precedente abbiano realizzato ricavi commerciali non superiori ad euro 309.84,14 (per le attività di prestazioni di servizi) o a Euro 516.459,90 per altre attività, tale regime stabilisce che:

- entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere fatte le annotazioni rilevanti ai fini della dichiarazione del reddito: art. 9, D.L. n. 69/1989;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere indicate nel registro degli acquisti IVA il valore delle rimanenze (indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione) ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 69/1989;
- entro sessanta giorni, devono essere indicati i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito; art. 9, D.L. n. 69/1989.

Dott. Mattia Bisioli